

Udine, 15 gennaio 2019

Contratto Collettivo Regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore alimentare e della panificazione del Friuli Venezia Giulia del 01.01.18, comunicazione ai lavoratori del settore del welfare contrattuale

In data 1° gennaio 2018 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore alimentare e della panificazione.

L'articolo 11 del contratto è stato dedicato al "welfare contrattuale" ed ha previsto la possibilità per i lavoratori di destinare una quota del Premio di Risultato Territoriale (P.R.T.) pari ad euro 10 mensili a prestazioni di welfare con decorrenza 1° gennaio 2019.

È pertanto necessario che i lavoratori, che intendono usufruire del welfare contrattuale, esercitino l'opzione loro riservata mediante comunicazione al proprio datore di lavoro. Il silenzio del lavoratore è infatti da intendersi come rinuncia all'opzione welfare per espressa previsione contrattuale.

L'opzione welfare, si ricorda, può essere esercitata entro il **20 gennaio** di ciascun anno ed a valere per l'intera annualità. Nel caso di assunzione intervenuta in corso d'anno l'opzione welfare dovrà essere esercitata entro il giorno 20 del mese successivo a quello di assunzione.

Per l'intera annualità 2019 è pertanto necessario che l'opzione welfare sia esercitata entro il 20 del corrente mese.

Ricordiamo che il contratto regionale ha previsto che, qualora il lavoratore, esercitando l'opzione welfare indicata dall'art. 11 decida di versare in tutto o in parte il premio alla previdenza contrattuale il contributo a carico dell'azienda previsto dal CCNL è incrementato dello 0,10% per il periodo di validità della scelta.

(Fonte: art. 11 CCRL del FVG dd. 01.01.2018 dei settori alimentare e della panificazione)